

Bologna, 22 settembre 2016

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 settembre 2016 alle ore 14.00 presso la sede di ERVET Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territorio Spa in via Morgagni 6 si sono incontrati per:

ERVET

- la Presidente Elisa Valeriani

per le OO.SS.

- le Segreterie Territoriali FISAC CGIL Mario Gnessi
FIRST CISL Alberto Vignali e Marco Sandoni
- RSA Aziendale CGIL Silvia Ringolfi e Simona Pilati
CISL Maurizio Saretta

PREMESSO CHE

- La Legge Regionale n. 14 del 18 luglio 2014 ha disposto la fusione per incorporazione di Nuova Quasco S.c.a.r.l. in ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio Spa;
- L'accordo Ex Art. 47 L. 428/90 del 17 dicembre 2014 ha previsto l'armonizzazione delle previsioni contrattuali derivanti dalla fusione sopracitata e prevedeva, al punto 11, entro il 30 giugno 2015, l'armonizzazione delle tematiche che a suo tempo non erano state definite, come l'importo dei buoni pasto e previdenza integrativa, rimanendo in essere le condizioni riconosciute ai colleghi Nuova Quasco S.c.a.r.l. fino a nuovo accordo;
- L'accordo 28 gennaio 2016 relativo ai contratti a tempo determinato ha previsto al punto 9 l'impegno delle parti a rinnovare il contratto integrativo entro il 30 aprile 2016.

CONSIDERATO CHE

- La Giunta regionale ha definito un percorso di razionalizzazione delle partecipate che porterà alla fusione fra Ervet ed Aster;

Handwritten signatures in blue and black ink on the right side of the page, corresponding to the parties mentioned in the text.

- In questo contesto la revisione del contratto integrativo è da intendersi quale conclusione del percorso di armonizzazione successivo alla fusione per incorporazione di Nuova Quasco in Ervet, rimandando alla contrattazione successiva al processo di riordino la stesura di un nuovo contratto integrativo;

CONVENGONO CHE

1. Le premesse formano parte del presente accordo
2. In materia di Buoni Pasto si procederà alla sostituzione del precedente testo dell' art. 7 del Contratto Integrativo Aziendale del 02/08/2010 e tutt'ora vigente con il seguente:

ART. 7

BUONI PASTO

L'importo del buono pasto attualmente in essere per tutti i lavoratori destinatari del presente contratto integrativo aziendale, è di euro 7,20 giornaliero, da erogarsi per i giorni di effettiva presenza sotto forma di "buono ristorante" o forme similari.

Tale buono non è cedibile, né cumulabile, né convertibile in denaro, non dà diritto a resto in denaro.

Il buono pasto sarà riconosciuto qualora venga effettuato il rientro pomeridiano nei limiti della norma sull'orario di lavoro, secondo le procedure in atto, con un massimo di 5 rientri settimanali, salvo autorizzazione della società.

Non verrà invece erogato in occasione di giornata semifestiva (ad esempio, 14 agosto, 4 ottobre, 24 e 31 dicembre). Inoltre, non ne ha diritto il lavoratore che richiede il rimborso del pasto in occasione di missione o sia assente per ferie, permessi, gravidanza e puerperio e in genere nei giorni in cui il lavoratore sia assente dal lavoro.

Il buono pasto viene inoltre erogato in caso di una prestazione giornaliera effettiva di almeno 5 ore e 30 con uscita dal lavoro successiva alle ore 14,00 oppure in caso di una prestazione giornaliera effettiva pari al 60% del proprio orario di lavoro con uscita successiva alle 14.00

3. In materia di orario di lavoro si procederà alla modifica dell'articolo 1 dell'accordo 1 dicembre 2010 e tutt'ora vigente come segue:

1." Le parti concordano che l'orario di lavoro di 37,5 ore settimanali sia così stabilito: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30, con obbligo di almeno 4 rientri settimanali pomeridiani e giornata corta con uscita alle ore 14,00. Di norma la giornata corta è individuata nel venerdì. Salvo diversa indicazione aziendale ed in accordo con il Responsabile Area, Unità o Funzione, il lavoratore è libero di individuare il pomeriggio libero in una giornata alternativa al venerdì.



4. In materia di Previdenza Integrativa si procederà alla sostituzione del precedente testo dell' art. 15 del Contratto Integrativo Aziendale del 02/08/2010 e tutt' ora vigente con il seguente :

ART. 15

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Si conviene che la forma di previdenza integrativa complementare per adesione su base contrattuale collettiva, istituita per ciascun dipendente a tempo indeterminato di ERVET, a decorrere dall'01/09/2016, preveda un onere a carico dell'azienda pari al 4% della retribuzione lorda annua e un onere a carico del lavoratore di un minimo dell'1% della retribuzione annua lorda assunta a base della determinazione del TFR. Sempre a decorrere dal 01/09/2016 si conviene che per i dipendenti a tempo determinato di ERVET, l'onere a carico dell'azienda sarà pari all' 1,55% della retribuzione lorda annua e un onere minimo a carico del lavoratore pari allo 0,55% della retribuzione annua lorda assunta a base della determinazione del TFR.

5. In materia di Missioni si procederà alla sostituzione del precedente testo dell' art. 18 del Contratto Integrativo Aziendale del 02/08/2010 e tutt' ora vigente con il seguente:

ART. 18

Missioni

Missioni sul territorio regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo: trattamento di diaria e indennità di trasferta

1 Il lavoratore impegnato in missioni sul territorio regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo ha diritto al rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute. Tali spese saranno rimborsate sulla base del regolamento aziendale vigente. L'ERVET corrisponderà, in deroga a quanto stabilito dall'art. 70 del CCNL del 31 marzo 2015, ai lavoratori, in missione sul territorio nazionale extra regione Emilia-Romagna, europeo ed extraeuropeo, che ne abbiano diritto, un'indennità di trasferta aggiuntiva al rimborso a piè' di lista, quale riconoscimento del disagio sostenuto e del tempo eccedente il normale orario giornaliero utilizzato così articolata per fasce di distanze chilometriche dalla sede dell'ERVET al luogo di destinazione (in caso di più luoghi di destinazione in un'unica trasferta vale il conteggio della somma delle distanze effettuate).

Per quanto riguarda le missioni sul territorio regionale o extraregionale al di sotto dei 150 km, non essendo prevista alcuna indennità di trasferta, il lavoratore potrà

richiedere il riconoscimento dello straordinario o il recupero del tempo eccedente il normale orario di lavoro ad esclusione del tempo impiegato per il trasferimento.

L'indennità di trasferta per le missioni sul territorio nazionale extra Regione Emilia-Romagna, europeo ed extraeuropeo viene riconosciuta solo qualora, in osservanza delle procedure di gestione, risponda a specifiche esigenze d'ufficio legate all'attività societaria, escludendo quindi, ad esempio, convegni di studio e/o seminari di aggiornamento.

I valori dell' indennità sono i seguenti:

- a) missioni sul territorio nazionale, effettuate fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna :

da km.	a km.	€
151	250	27,00
OLTRE		47,00

- b) missioni sul territorio europeo € 100,00 per ogni giorno lavorativo– con un importo massimo per singola missione di € 600,00;
c) missioni sul territorio extraeuropeo € 150,00 per ogni giorno lavorativo – con un importo massimo per singola missione di € 900,00.

Per quanto riguarda le missioni su territorio europeo ed extraeuropeo l'indennità di trasferta è corrisposta per intero per missioni della durata di 24 ore o frazioni uguali o superiori a 12; per frazioni inferiori a 12 ore l'indennità viene ridotta del 50%.

RSA

FISAC CGIL – FIRST CISL

ERVET SPA

FISAC CGIL




FIRST CISL







